

**Atto costitutivo  
di società a responsabilità limitata  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di marzo.

19 marzo 2015

In Roma, presso il mio studio in Piazza della Marina, n. 1.  
Avanti a me Avv. **FILIPPO VITTORIO LONGO**, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

**SONO PRESENTI**

**PINTO RODOLFO**, nato a Roma il 18 aprile 1991 domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

"**SKYRES S.R.L.**", società di diritto italiano costituita in Italia, con sede in Roma, Via Francesco Coletti n. 38, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Roma, al numero codice fiscale 08697411000, REA n. RM-1112095, legittimato in virtù di Statuto sociale;

**PRIVITERA ORAZIO**, nato a Catania il 21 luglio 1976 domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

"**NPV IMMOBILIARE INDUSTRIALE S.R.L.**", società di diritto italiano costituita in Italia, con sede in Monza (MB), Corso Milano n. 27, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza, al numero codice fiscale 07456760961, REA n. MB-1878032, legittimato in virtù di Statuto sociale;

**SASSONE CORSI EMILIO**, nato a Napoli il 22 maggio 1955 domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

"**MANAGEMENT INNOVATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**", società di diritto italiano costituita in Italia, con sede in Rocca Priora (RM), Viale della Galassia n. 43, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Roma, al numero codice fiscale 10027101004, REA n. RM-1204585, legittimato in virtù di Statuto sociale;

**ANTONICOLI KATIA**, cittadina italiana, nata a Tolone (Francia) il 10 luglio 1968, residente in Roma, Piazza Campitelli, n. 2, codice fiscale NTNKTA68L50Z110N, la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

**Registrato a:**

**ROMA 4**

il 21/03/2015

n. 6158

Serie 1T

Esatti

Euro 200,00

**Iscritto nel**

**Registro Imprese**

**di ROMA:**

il 25/03/2015

Prot. n. 66728



**Articolo 1)** E' costituita tra i comparenti una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione di:

- "GREEN ENERGY STORAGE S.R.L. - Società a responsabilità limitata" con sede legale in Roma.

Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. cod. civ. i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della sede sociale è in Via Benozzo Gozzoli, n. 60.

La società è dotata di una unità locale operativa sita in Roma presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in Via della Ricerca Scientifica n. 1.

La società è dotata anche di sito internet all'indirizzo [www.greenenergystorage.eu](http://www.greenenergystorage.eu).

La Società sarà retta e disciplinata dal presente atto e dalle norme contenute nello Statuto Sociale, che si allega sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

**Articolo 2)** La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

"Attività di ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione esclusivamente di prodotti con alto valore tecnologico ed innovativi nel campo e ambito energetico, con particolare riferimento allo sviluppo, produzione e commercializzazione di batterie a flusso;

in via subordinata, attività di predisposizione e fornitura di servizi per lo sviluppo, la creazione e la diffusione di prodotti di accumulo energetico, anche per fini sociali, e qualsiasi altro prodotto energetico che sarà reso disponibile dall'evoluzione della tecnologia.

Al solo fine di conseguire l'oggetto sociale, la società potrà inoltre:

(i) gestire qualsiasi attività e servizio collegati all'accumulo e conservazione di energia;

(ii) chiedere, ottenere, registrare brevetti per marchi di impresa, stipulare contratti di licenza, acquistare, detenere, usare, vendere e in generale disporre, profittare di marchi, nomi commerciali, diritti di autore, brevetti, invenzioni, miglioramenti o procedimenti usati in relazione a brevetti di qualsiasi Paese.

La società potrà, altresì, senza che ciò costituisca attività prevalente, al solo fine di conseguire l'oggetto sociale e con l'esclusione di ogni attività rivolta al pubblico, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie; stipulare mutui attivi e passivi; stipulare contratti di associazione in partecipazione; concedere ipoteche, fidejussioni ed avalli anche a favore di terzi; acquisire e cedere partecipazioni in società, consorzi, cooperative, associazioni, aventi scopo analogo connesso al proprio, esclusa ogni attività di intermediazione. Il tutto nel rispetto delle leggi nn. 1 e 197 del 1991 e del D.L. n. 385 del 1993 e successive modifiche e integrazioni".

**Articolo 3)** La società è amministrata alternativamente da:

- un Amministratore Unico;
- due amministratori a firma congiunta o disgiunta;
- un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri;

a scelta dei soci al momento della nomina.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta - salvo quelli che siano riservati dalla legge espressamente ai soci - per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico, o ai due amministratori a firma congiunta o disgiunta, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.

Per il primo periodo i soci scelgono di affidare l'amministrazione della società a un Consiglio di Amministrazione formato dai Signori:

PINTO RODOLFO, cittadino italiano, nato a Roma il 18 aprile 1991 residente a Bergamo, Via Casalino, n. 5, codice fiscale PNTRLF91D18H501V;

SASSONE CORSI EMILIO, cittadino italiano, nato a Napoli il 22 maggio 1955 residente in Rocca Priora (RM), Via della Galassia, n. 43, codice fiscale SSSMLE55E22F8390;

GOGGI RICCARDO, cittadino italiano, nato a Pavia, il 24 aprile 1972, residente in Milano, Piazza Mondadori, n. 3, codice fiscale GGGRCR72D24G388W.

I nominati Signori PINTO RODOLFO e SASSONE CORSI EMILIO, qui presenti, dichiarano di accettare la carica.

La durata in carica di tutti è stabilita fino al 31 dicembre 2015, salvo dimissioni o revoca.

Il signor PINTO RODOLFO viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e lo stesso accetta. Al Presidente spetta la rappresentanza della società ed i poteri previsti dalle norme relative al funzionamento della società di cui allo Statuto allegato e al presente atto.

**Articolo 4)** Il capitale sociale è fissato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

I componenti convengono in accordo tra loro che, ai sensi dell'articolo 2468, secondo comma, cod. civ., le partecipazioni al capitale non saranno proporzionali al conferimento, e precisamente convengono che:

SKYRES S.R.L., come rappresentata, a fronte una partecipazione di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) (sessantamila virgola zero zero) pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, conferisce Euro 116.000,00 (centosedicimila virgola zero zero);

NPV IMMOBILIARE INDUSTRIALE S.R.L., come rappresentata, a fronte di una partecipazione di Euro 145.000,00 (centoquaran-



tacinquemila virgola zero zero) pari al 29% (ventinove per cento) del capitale sociale, conferisce Euro 329.000,00 (trecentoventinovemila virgola zero zero);

MANAGEMENT INNOVATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, come rappresentata, a fronte di una partecipazione di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), pari al 6% (sei per cento) del capitale sociale, conferisce Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);

ANTONICOLI KATIA a fronte di una partecipazione di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, conferisce Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

Il cinquanta per cento (50%) dei conferimenti viene versato all'organo amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne rilascia quietanza, come segue:

SKYRES S.R.L., come rappresentata, versa Euro 58.000,00 (cinquantottomila virgola zero zero) mediante bonifico Credito Valtellinese C.R.O. N. 6446020020515078480000000000IT;

NPV IMMOBILIARE INDUSTRIALE S.R.L., come rappresentata, versa Euro 164.500,00 (centosessantaquattromila cinquecento virgola zero zero) mediante bonifico Banca Popolare di Sondrio C.R.O. N. VTP15078T0024668480322120400IT;

MANAGEMENT INNOVATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, come rappresentata, versa Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) mediante assegno circolare Banca Popolare del Lazio n. 52-03728726;

ANTONICOLI KATIA versa Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) mediante bonifico Credito Valtellinese TNR N. 1503191003150181480320003200IT.

I componenti dichiarano che i conferimenti sono pari all'ammontare globale del capitale e dichiarano, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avuta la copia contabile dei suddetti bonifici a favore della costituenda società e ricevuto l'assegno circolare, conferma che è stato versato il 50% (cinquanta per cento) dei conferimenti corrispondente al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale nelle modalità sopra indicate, rilasciando quietanza.

**Articolo 5)** La società avrà una durata fino al 2050 (duemilacinquanta).

La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

Essa potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci.

**Articolo 6)** Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2015.

**Articolo 7)** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene autorizzato ad apportare al presente atto tutte le modi-

fiche eventualmente richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese.

**Articolo 8)** Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società nella misura di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura alle parti, che lo approvano.

Scritto in parte a macchina da me e in parte a mano da me, l'atto si compone di dieci pagine su tre fogli.

L'atto viene sottoscritto alle ore diciotto e trenta minuti.

Firmato RODOLFO PINTO

Firmato ORAZIO PRIVITERA


Firmato EMILIO SASSONE CORSI

Firmato KATIA ANTONICOLI

Firmato FILIPPO VITTORIO LONGO (NOTAIO) (IMPRONTA DEL SIGILLO)

\*\*\*\*\*





Allegato "A" al Repertorio n. 79

## **S T A T U T O**

della Società a responsabilità limitata  
"GREEN ENERGY STORAGE S.R.L."

### **ART.1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione di "GREEN ENERGY STORAGE S.R.L." società a responsabilità limitata.

### **ART.2 - SEDE**

La Società ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

### **ART.3 - DURATA**

La società ha una durata fino al 2050 (duemilacinquanta).

La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

Essa potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci.

### **ART.4 - OGGETTO SOCIALE**

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

"Attività di ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione esclusivamente di prodotti con alto valore tecnologico ed innovativi nel campo e ambito energetico, con particolare riferimento allo sviluppo, produzione e commercializzazione di batterie a flusso;

in via subordinata, attività di predisposizione e fornitura di servizi per lo sviluppo, la creazione e la diffusione di prodotti di accumulo energetico, anche per fini sociali, e qualsiasi altro prodotto energetico che sarà reso disponibile dall'evoluzione della tecnologia.

Al solo fine di conseguire l'oggetto sociale, la società potrà inoltre:

(i) gestire qualsiasi attività e servizio collegati all'accumulo e conservazione di energia;

(ii) chiedere, ottenere, registrare brevetti per marchi di impresa, stipulare contratti di licenza, acquistare, detenere, usare, vendere e in generale disporre, profittare di marchi, nomi commerciali, diritti di autore, brevetti, invenzioni, miglioramenti o procedimenti usati in relazione a brevetti di qualsiasi Paese.

La società potrà, altresì, senza che ciò costituisca attività prevalente, al solo fine di conseguire l'oggetto sociale e con



l'esclusione di ogni attività rivolta al pubblico, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie; stipulare mutui attivi e passivi; stipulare contratti di associazione in partecipazione; concedere ipoteche, fidejussioni ed avalli anche a favore di terzi; acquisire e cedere partecipazioni in società, consorzi, cooperative, associazioni, aventi scopo analogo connesso al proprio, esclusa ogni attività di intermediazione. Il tutto nel rispetto delle leggi nn. 1 e 197 del 1991 e del D.L. n. 385 del 1993 e successive modifiche e integrazioni".

#### **ART.5 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è fissato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

Potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, salvo diversa decisione dei soci.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter C.C.

In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla delibera il diritto di recesso, secondo quanto previsto dal successivo art. 21 del presente statuto.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

La deliberazione di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento.

In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Ove ricorrano i presupposti, come si legge all'articolo 27 del presente statuto, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468 c.c., 1° comma, le quote sociali, che potranno essere sia al

portatore che nominative, possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (cd. Decreto Crescita 2.0), nei limiti previsti dalle leggi speciali.

#### **ART.6 - RIDUZIONE DEL CAPITALE**

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### **ART.7 - PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

Per decisione di tutti i soci le partecipazioni dei soci sono state determinate in misura non proporzionale al conferimento nelle modalità indicate nell'atto costitutivo.

In generale, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento ovvero in base alla decisione unanime dei soci in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

Possono essere attribuiti ai singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere stipulato con atto autenticato da un notaio.

In caso di trasferimento a titolo oneroso per atto tra vivi, agli altri soci spetta il diritto di prelazione nell'acquisto a parità di condizioni in proporzione delle quote già possedute.

Pertanto il socio che voglia alienare la propria quota deve darne comunicazione agli altri soci, indicandone il prezzo, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi in copia per conoscenza anche all'organo amministrativo. Gli altri soci avranno a disposizione 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, per esercitare il diritto di prelazione, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. al socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato, da ciascun socio interessato, per la totalità della quota offerta: in caso di interesse contemporaneo da parte di più soci, la quota complessivamente offerta sarà attribuita a ciascuno dei ri-



chiedenti proporzionalmente alle quote già possedute.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti cui spetta il diritto di prelazione, si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del competente Registro delle Imprese.

Qualora la prelazione non sia esercitata, il trasferimento della partecipazione non oggetto di prelazione è subordinato al gradimento dei soci non alienanti, che decideranno all'unanimità, senza computare la partecipazione del socio richiedente il gradimento. La pronuncia dei soci in merito al gradimento deve essere comunicata senza indugio all'organo amministrativo che, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della detta comunicazione, deve comunicare per iscritto al socio alienante la decisione in merito al gradimento al trasferimento della partecipazione, senza obbligo di motivazione. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende non concesso ed il diniego deve essere comunicato senza indugio al socio alienante dall'Organo Amministrativo. Il socio alienante può, in tal caso, con lettera a.r. da inviare all'Organo Amministrativo, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del diniego ovvero dalla scadenza del termine, recedere dalla Società ai sensi dell'art. 2473 c.c..

Non sono sottoposti alla prelazione ed al gradimento i trasferimenti tra fiduciante e fiduciario e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con il presente articolo o senza il rispetto delle sue disposizioni risulterà inefficace nei confronti della società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

#### **ART. 8 - DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

#### **ART. 9 - LIBRI SOCIALI E CONSULTAZIONE**

I libri sociali e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni della società, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione

ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'Organo Amministrativo e , per esso a seconda della forma di amministrazione scelta, dell'Amministratore Unico, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di altro soggetto dal medesimo delegato o, nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, degli stessi congiuntamente o disgiuntamente.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al precedente comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 c.c..

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma, debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione del soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale, da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Ai fini di cui sopra, il soggetto che, rivestendo la qualità di socio sulla base delle risultanze del competente Registro delle Imprese, intende consultare, personalmente ed eventualmente con l'assistenza di professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni della società, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., deve inviare, con mezzi idonei a dare prova dell'avvenuta ricezione, apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. L'organo amministrativo potrà assistere alla consultazione personalmente o per il tramite di professionista che assiste la Società, ed il professionista che affianca il socio richiedente durante la consultazione, sarà tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale, nonché all'obbligo di riservatezza. La consultazione dei libri e documenti avverrà nel luogo di tenuta degli stessi e, ove tale luogo fosse la sede sociale, la stessa potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

#### ART.10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.



Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e revoca dell'organo amministrativo e la determinazione del relativo compenso;
- c) la eventuale nomina e revoca, anche nei casi previsti dalla legge, dei componenti il collegio sindacale o del sindaco o del revisore o della società di revisione e la determinazione del relativo compenso;
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali sia prevista, da espresse disposizioni di legge, la sospensione del diritto di voto.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto dall'art.10, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La proposta di decisione deve essere formulata per iscritto e inviata a tutti i soci - e, per conoscenza, a tutti i componenti l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, nonché al revisore contabile, ove esistenti - con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto invio e ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione da adottare ed il testo di quest'ultima. La documentazione trasmessa ai soci deve contenere inoltre quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione.

I soci che hanno ricevuto la proposta dispongono di un termine di 5 giorni - decorrenti dalla ricezione della documentazione - per rispondere mediante sottoscrizione della documentazione stessa, salvo che la proposta indichi un termine più breve nei casi di urgenza.

La risposta può contenere un'approvazione della proposta di decisione, un diniego, ovvero una manifestazione di astensione e/o altre dichiarazioni relative alla decisione.

La risposta deve pervenire all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione entro l'indicato termine con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

La procedura di consultazione o di consenso per iscritto si considera conclusa alla scadenza dell'indicato termine o nel più breve termine in cui si raccolgono le risposte di tutti i soci.

La procedura di consultazione o di consenso per iscritto si intende validamente svolta se alla scadenza dell'indicato termine si raccolgono le risposte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

La proposta di decisione si considera adottata qualora abbia ricevuto l'approvazione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione ovvero consenso per iscritto vengono trascritte senza indugio nell'apposito libro indicando:

- (i) i soci partecipanti, specificando se favorevoli, contrari o astenuti, con il capitale da ciascuno rappresentato;
- (ii) la data in cui si è formata la decisione;
- (iii) una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dai soci interessati.

L'amministratore unico ovvero il presidente del consiglio di amministrazione provvede a comunicare l'esito della decisione a tutti i soci, agli altri amministratori ed ai componenti il collegio sindacale, nonché al revisore, ove esistenti.

Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato ai soci e i documenti pervenuti all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione recanti la volontà espressa dai soci vanno conservati in allegato allo stesso libro delle decisioni dei soci.

#### **ART.11 - ASSEMBLEE**

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori del comune ove è posta la sede sociale purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione europea.

L'Assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Le Assemblee sono valide anche in mancanza delle suddette formalità, quando è presente o rappresentato l'intero capitale



sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

#### **ART.12 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta, a seconda della composizione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Ogni socio mediante apposita delega scritta potrà farsi rappresentare in Assemblea sia da un altro socio che da estranei.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio designato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

In ogni caso, le decisioni dei soci, siano esse adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, dovranno essere trascritte nel libro previsto dal n. 2 dell'art. 2478, comma 1, c.c..

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

#### **ART.13 - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARE**

A ciascun socio, o quando permesso ai sensi di legge, titolare di diritto che attribuisce il diritto di voto, spetta il voto in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi stabiliti dall'art. 10 lett. d) ed e), nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 cod. civ. e, ove ne ricorra la facoltà anche relativamente alle categorie di cui all'articolo 27 del presente statuto, è necessario il consenso di tutti i soci.

#### **ART.14 - AMMINISTRAZIONE**

La Società può essere amministrata alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, da un Amministratore Unico, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri ovvero da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinate dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina od a tempo indeterminato, salvo rinuncia, revoca od altra causa di cessazione e di decadenza prevista dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

In caso contrario la carica dovrà intendersi attribuita a titolo gratuito.

#### **ART.15 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel prosieguo del presente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, sono prese con il voto favorevole della maggioranza



degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Con deliberazione a maggioranza, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del consiglio di amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, quinto comma, C.C. come in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

La convocazione del consiglio di amministrazione viene effettuata dal presidente mediante avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, da inviarsi al domicilio di ciascun consigliere e (qualora sia nominato un organo di controllo) di ciascun sindaco effettivo, con un preavviso di almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 (ventiquattro) ore, con qualunque mezzo idoneo, purché atto a garantire la prova dell'avvenuta comunicazione.

Le sedute del consiglio di amministrazione si tengono di regola presso la sede legale della società.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente in forma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza.

Le deliberazioni dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, dovranno comunque essere trascritte nel libro previsto dal n. 3 dell'art. 2478, comma 1, c.c..

#### **ART.16 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina ed eventualmente anche un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Il Presidente dura in carica per la durata dell'ufficio di amministratore ed è rieleggibile.

#### **ART.17 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI**

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ne.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e se nominati, al Consigliere o ai Consiglieri delegati nei limiti della delega, è attribuita la rappresentanza della società e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Se viene a mancare un Consigliere, il Consiglio può cooptare per un nuovo membro, con approvazione del Collegio Sindacale, se previsto.

L'organo amministrativo può nominare uno o più procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti, ivi comprese tutte le operazioni bancarie e finanziarie.

L'organo amministrativo può conferire la direzione di determinati settori dell'attività sociale ad uno o più direttori scelti anche fra persone estranee alla Società.

Il compenso da assegnare ai direttori è determinato dai soci i quali stabiliscono pure se i direttori devono o no prestare cauzione.

#### **ART.18 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione ed al deposito del bilancio di esercizio il quale è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano.



In quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Gli utili netti d'esercizio possono essere ripartiti tra i soci, in proporzione alle partecipazioni possedute, conformemente alla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio, dedotta la quota per la riserva legale secondo le vigenti disposizioni di legge.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al successivo articolo 27 del presente statuto, in merito alla ripartizione degli utili si seguiranno le disposizioni di legge.

#### **ART.19 - ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi in cui la nomina dell'Organo di Controllo sia obbligatoria per legge, ovvero in caso di nomina volontaria dello stesso da parte dei soci ad esso spetta il controllo sulla gestione della società.

I soci, con decisione da adottarsi ai sensi dell'articolo 10, possono eventualmente nominare un sindaco ovvero un revisore.

L'Organo di Controllo, ove la legge lo consenta, può rivestire altresì forma pluripersonale (Collegio Sindacale) secondo quanto deciso in sede di nomina dai soci che, in caso di Collegio Sindacale, ne determineranno il numero anche nella componente supplente.

In caso di Organo di Controllo pluripersonale è ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per audio-videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo ove si trovino il presidente e l'eventuale segretario verbalizzante.

La carica dura in carica un triennio ed è prevista la rieleggibilità.

La carica scade con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio a seguito della nomina.

La revoca può avvenire solo per giusta.

All'atto della nomina i soci stabiliscono inoltre la retribuzione spettante per tutta la durata dell'ufficio.

Spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle partecipazioni alle adunanze degli organi sociali che si tengano fuori della residenza personale.

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt.2403 e 2403-bis e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il membro o i membri dell'organo di controllo dovrà essere revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il l'Ufficio competente ai sensi di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 C.C.

#### **ART.20 - REVISORE CONTABILE**

In alternativa alla nomina dell'organo di controllo (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio ai sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel registro istituito presso l'Ufficio competente ai sensi di legge.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'incarico.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art.2409-ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.2409-sexies C.C.

#### **ART.21 - RECESSO DEL SOCIO**

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne nel Registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se l'assemblea delibera lo scioglimento della società.

#### **ART.22 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE**

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del pa-



trimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente.

Si applica in tal caso l'art. 1349 primo comma C.C.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

#### **ART.23 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, può essere escluso il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all'articolo precedente, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e la esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notificazione suddetta.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale.

#### **ART.24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso predetto, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., l'assemblea, con

apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce il numero dei liquidatori, i loro poteri ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter C.C.

#### **ART.25 - TITOLI DI DEBITO**

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La società può emettere titoli di debito per somme complessivamente non eccedenti il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde dell'insolvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese.

Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.


#### **ART.26 - FINANZIAMENTI DEI SOCI**

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non proporzionali, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In mancanza di precisazioni i versamenti dei soci si intendono infruttiferi d'interessi.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione



l'art.2467 C.C.

#### **ART. 27 - START UP INNOVATIVA**

Ove ne ricorrano i presupposti di legge si applica alla società la normativa di cui all'articolo 26 del D.L. n. 179 del 2012 e successive modifiche e integrazioni e più in generale si applica la disciplina prevista per le Start Up innovative.

Pertanto:

- la società può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile;
- la società può anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
- non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del decreto sopra citato, nei limiti previsti dalle leggi speciali, come individuato all'ultimo comma dell'articolo 5 del presente statuto;
- il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali;
- può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

Le decisioni relative a quanto previsto dal presente articolo sono prese in conformità con quanto indicato all'articolo 12 del presente statuto sociale.

#### **ART.28 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Roma diciannove marzo duemilaquindici


Firmato RODOLFO PINTO


Firmato ORAZIO PRIVITERA

Firmato EMILIO SASSONE CORSI

Firmato KATIA ANTONICOLI

Firmato FILIPPO VITTORIO LONGO (NOTAIO) (IMPRONTA DEL SIGILLO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filippo Vittorio Longo'. The signature is fluid and cursive, with a long vertical stroke on the left side.



## COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale da me conservato con annesso quanto allegato e si rilascia per gli usi di legge.

Composta di *cinque* pagine, oltre quanto allegato.

Roma *venti aprile due mila quattro*

*[Handwritten signature]*



